

Per la frode fiscale, non scatta la responsabilità amministrativa degli enti

La mancata inclusione dei reati tributari nel catalogo 231 rende inapplicabile il sequestro preventivo dei beni della società



/ Annalisa DE VIVO

/ Venerdì 11 gennaio 2013

SHARE     

INVIA  STAMPA 

Le società **non** possono essere chiamate a **rispondere dei reati tributari** ai sensi della legislazione vigente perché nessuna fonte normativa primaria contempla tale titolo di responsabilità. Ne consegue che, sui beni della società, **non** è possibile disporre provvedimenti cautelari di **sequestro preventivo** ai fini della confisca del profitto dei reati tributari ove questi ultimi, pur se commessi a vantaggio della società, siano ascritti/ ascrivibili esclusivamente alle **persone fisiche** indagate.



Questo il principio affermato dalla Cassazione, nella sentenza n. [1256](#) depositata ieri, con la quale viene rigettato il ricorso proposto dal procuratore generale presso il Tribunale di Milano nei confronti di Unicredit spa.

In dettaglio, vale la pena di soffermarsi sull'accurato *excursus* giurisprudenziale – contenuto nella sentenza – sull'**applicabilità** della misura del sequestro preventivo ai beni riferibili ad una persona giuridica relativamente al compimento di reati tributari. Sul punto, inizialmente, la giurisprudenza di legittimità si era pronunciata in senso **favorevole** all'applicabilità del sequestro preventivo all'ente in ogni caso, quindi anche al di là dell'ipotesi in cui l'entità giuridica costituisse un mero schermo, in quanto strumentalmente creata dall'indagato al fine di farvi confluire il profitto dei reati tributari, come ad esempio avviene mediante l'utilizzo delle c.d. società cartiere; ciò in quanto si riteneva che il **vincolo cautelare** trovasse la propria **giustificazione** nel rapporto organico intercorrente tra la persona giuridica e il soggetto indagato.

Successivamente, la Cassazione ha maturato un convincimento difforme, muovendo dalla circostanza che gli artt. 24 e ss. del DLgs. 231/2001 **non** contemplano i **reati tributari** tra le fattispecie in grado di **giustificare** l'adozione del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti delle persone giuridiche, ove si proceda per le violazioni finanziarie commesse dal legale rappresentante della società *ex art. 1, comma 143 della L. 244/2007*.

Quest'ultimo dispone che, nei casi di cui agli artt. 2-5, 8, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater* e 11 del DLgs. 74/2000, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 322-*ter* c.p., che a sua volta disciplina l'istituto della confisca.

Anche le più recenti pronunce di legittimità, tuttavia, rimarcano come permanga in ogni caso l'**applicabilità** della misura in commento allorquando la struttura aziendale sia stata costituita in modo **fittizio** dal reo al solo fine di perpetrare l'illecito, che in tal caso non risulta commesso nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica, bensì a diretto vantaggio del reo, seppure attraverso lo schermo dell'ente.

In effetti, allo stato attuale, i **reati tributari non** figurano nell'elenco tassativo degli **illeciti** il cui compimento nell'interesse o a vantaggio dell'ente – da parte di un soggetto in posizione apicale ovvero sottoposto all'altrui direzione – innesca il meccanismo della **responsabilità amministrativa** *ex DLgs. 231/2001*. Ove detti reati fossero stati inclusi, infatti, avrebbe trovato applicazione senza alcun dubbio l'art. 19 del decreto, che prevede **sempre** l'applicazione nei confronti dell'ente, con la sentenza di condanna, della confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e facendo salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Né pare possibile – prosegue la Suprema Corte – far derivare la responsabilità dell'ente per reati fiscali da quella che il diritto tributario assegna alle persone giuridiche, dal momento che il sistema del diritto **penale tributario**, lungi dall'essere un "sistema speciale", necessita di essere letto ed interpretato nell'ambito del complessivo sistema penale.

Inefficacia dell'attuale sistema punitivo e disparità di trattamento

Nondimeno, osservano gli Ermellini, resta il problema della **mancanza** di una idonea **tutela** nei confronti delle frodi fiscali poste in essere nell'interesse e a vantaggio della persona giuridica. A tal fine non risulta sufficiente il sistema sanzionatorio amministrativo in materia tributaria, attualmente delineato dall'art. 11, comma 1 del DLgs. 472/1997, ove è disposto che, nei casi in cui la violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo sia stata commessa dal dipendente, dal rappresentante o dall'amministratore (anche di fatto) dell'ente nell'esercizio delle sue funzioni, l'ente nel cui interesse ha agito l'autore della violazione è obbligato **solidalmente** al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata; nonché dall'art. 19, comma 2 del DLgs. 74/2000, ai sensi del quale permane in ogni caso la responsabilità dell'ente per la sanzione amministrativa dovuta dai soggetti di cui al citato art. 11, comma 1 del DLgs. 472/1997.

Al riguardo, degne di menzione sembrano le conclusioni cui giunge la Cassazione che, nel sottolineare l'**inefficacia** dell'attuale sistema punitivo in materia di reati tributari, evidenzia altresì una **disparità di trattamento** non solo tra persone fisiche e persone giuridiche, ma anche tra le stesse persone giuridiche, a seconda che queste rappresentino una mera emanazione **strumentale** degli autori del reato (ossia uno schermo al cui riparo poter agire indisturbati), ovvero siano enti "di dimensione non modesta", rispetto ai quali, non potendo il contributo delle persone fisiche mutarne la natura, si prospetta una vera e propria "impunità fiscale" rispetto alle prime.

Dette considerazioni, peraltro, non consentono di superare il principio di **legalità** da cui discende l'impunità della società, ancorché la stessa non sia affatto estranea ai reati tributari, e di conseguenza l'inapplicabilità alla stessa dei provvedimenti cautelari.



ILCASODELGIORNO

a cura di Luca MIELE



Perizia con dubbi nelle trasformazioni di società di persone

Nelle trasformazioni di società di persone in società di capitali, il capitale della società risultante dall'operazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare dalla relazione di stima di un esperto (art. 2500-ter c.c.). Il tema...

INFOEDITORIALE



ULTIMENOTIZIE

INFOFISCO

Per la numerazione delle fatture valgono